

Codice A1604C

D.D. 3 agosto 2026, n. 580

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Tornetti - codice univoco TO-S-10242, ubicata nel Comune di Viù (TO) presso località Tornetti nel bacino del torrente Viana e alimentante l'acquedotto privato gestito dalla Società Acquedotto dei Tornetti.



ATTO DD 580/A1604C/2026

DEL 03/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Tornetti - codice univoco TO-S-10242, ubicata nel Comune di Viù (TO) presso località Tornetti nel bacino del torrente Viana e alimentante l'acquedotto privato gestito dalla Società Acquedotto dei Tornetti.

La Società *Acquedotto dei Tornetti* - attuale gestore della sorgente potabile denominata *Tornetti* - codice univoco TO-S-10242, ubicata nel Comune di Viù (TO) presso località Tornetti nel bacino del torrente Viana e alimentante l'acquedotto privato dell'omonima frazione, nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 22/5/2026 ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Vittorio Gelci - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della medesima sorgente.

In relazione alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente in oggetto, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/9/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha reso noto che dette gestioni rappresentano forme di sussidiarietà orizzontale ai sensi del d.lgs. 23/12/2022, n. 201 e della deliberazione della Conferenza ATO/3 n. 18 del 23/11/2023, sottratte, pertanto, alla competenza regolatoria dello stesso Ente.

Precedentemente, al fine di regolarizzare la derivazione d'acqua sotterranea tramite la sorgente *Tornetti* - che al momento risultava in atto senza legittimo titolo - e l'impianto acquedottistico esistente, la Società *Acquedotto dei Tornetti*, con nota in data 10/3/2022 aveva trasmesso alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda in sanatoria di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente di cui sopra, in misura di 5 l/s massimi e 3,5 l/s medi.

In attesa di perfezionare le procedure relative alla definizione dell'area di salvaguardia ai sensi della normativa regionale vigente, la Città Metropolitana di Torino ha precisato che - in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi - non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente rilasciando l'autorizzazione alla continuazione in via provvisoria del prelievo idrico in

favore della Società *Acquedotto dei Tornetti* con la determinazione n. 1038 del 16/3/2022.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente è situata nel settore nord occidentale del territorio comunale, nel vallone dei Tornetti, inciso dal torrente Viana e dai suoi numerosi affluenti, a monte della frazione Tornetti, ad una quota di 1.503 metri s.l.m., in sponda orografica sinistra del rio Montù, affluente di destra del torrente Viana; nel dettaglio, l'opera di captazione è posta a pochi metri a monte dalla confluenza di un rio anonimo nel rio Montù. La captazione risulta di non facile accesso perché dall'alpeggio presente a valle alla quota di 1.410 metri s.l.m., raggiungibile da un sentiero che inizia dalla strada comunale, è totalmente assente un sentiero battuto; ciò, oltre l'elevata acclività che caratterizza quel settore di versante, rende l'ascesa difficoltosa.

Dal punto di vista catastale, la sorgente è identificabile nel mappale n. 6 del foglio n. 1.

Dal punto di vista geologico, nel settore occidentale del territorio comunale, il substrato roccioso appartiene al *Complesso dei calcescisti con pietre verdi*, costituito da rocce metamorfiche derivanti da originari sedimenti argilloso-arenacei ed effusioni basaltiche del bacino oceanico Ligure-Piemontese; in particolare, le rocce presenti nell'area sono rappresentate da prasiniti, metagabbri e serpentiniti, che affiorano sulle creste mentre nei versanti sono presenti affioramenti puntuali. In tutto il bacino del torrente Viana, la copertura quaternaria è contraddistinta, prevalentemente, da depositi glaciali, fluvio-glaciali ed eluvio-detritico-colluviali; nell'intero sottobacino del rio Montù, dove non affiora il substrato roccioso, i depositi quaternari presenti sono costituiti esclusivamente da una copertura eluvio-detritico-colluviale totalmente inerbita con presenza di blocchi di crollo e massi erratici: si tratta di materiale grossolano in una abbondante e prevalente matrice argilloso limosa; considerati gli affioramenti del substrato lungo il versante la potenza della copertura risulta limitata.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area è legata al modellamento glaciale pleistocenico sul quale si è sovrainposta un'intensa dinamica fluviale olocenica. L'intero vallone dove sorge la frazione Tornetti corrisponde ad un terrazzo che rappresenta la forma residuale dell'antico fondovalle glaciale; l'attuale settore di raccordo ad elevata acclività presente alla quota di circa 700 metri s.l.m. che lo separa dal fondovalle sub-pianeggiante rappresenta la superficie erosionale incisa dall'approfondimento fluviale dell'originaria valle glaciale. Il versante su cui è impostata la sorgente è caratterizzato da una acclività elevata alla quale si intervallano piccoli terrazzi glaciali ed è completamente inerbito con presenza di vegetazione a medio e grande fusto, limitata alle sponde dei rii. Il rio Montù è ben inciso e impostato prevalentemente nel substrato roccioso mentre il rio anonimo che confluisce nel rio Montù pochi metri a valle della captazione è un corso d'acqua effimero che si attiva solo a seguito di precipitazioni e per questo poco inciso. Nell'area su cui è impostata la captazione, come in tutto il vallone, sono presenti le tipiche morfologie degli ambienti di origine glaciale; lungo il versante sono visibili diversi massi erratici oltre a massi di antichi crolli, la cresta che separa il bacino del rio Montù da quello del rio Viana è costituita da un cordone morenico mentre subito a monte della sorgente è presente una conca di sovraescavazione.

L'opera di presa della sorgente e il relativo acquedotto sono stati realizzati negli anni '50; l'inizio del prelievo è avvenuto il 24/9/1959. L'acquedotto fornisce 83 utenze per un totale di circa 200 abitanti; l'emungimento è continuo perché alcune abitazioni sono abitate regolarmente tutto l'anno, anche se la massima richiesta è concentrata nel periodo estivo quando la maggior parte delle case sono utilizzate per villeggiatura. Il manufatto che protegge la sorgente è in pietra e cemento ed è fornito di una doppia porta con lucchetto; sono presenti tre vasche; la prima dove sbocca la trincea drenante, la seconda di decantazione e la terza dove è presente il tubo d'inizio dell'acquedotto. Tutte le vasche sono dotate di un troppo-pieno che convoglia l'acqua fuori dal gabbiotto direttamente nel rio Montù.

Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata

acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai consorziati dell'*Acquedotto dei Tornetti* hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo; la portata - misurata tramite un secchio - normalmente registra valori variabili da 2,7 l/s a 3,4 l/s con una portata media di circa 3 l/s; la portata minima registrata è stata di circa 1,2 l/s nell'estate 2022, mentre a seguito di precipitazioni prolungate la portata, per 1/2 giorni, risulta di poco superiore a 5-6 l/s.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, pertanto, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuando una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione della sorgente.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.355 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dalla captazione, per una superficie complessiva di 135.880 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 673.310 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella tavola "*ELABORATO CARTOGRAFICO 3 – PLANIMETRIA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE SU BASE CATASTALE ALLA SCALA 1:2000*", estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Vittorio Gelci - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dato che nelle immediate vicinanze della sorgente vi sono elementi morfologici e idrologici che impediscono l'effettiva perimetrazione della zona di tutela assoluta secondo le dimensioni previste dalla classe di vulnerabilità intrinseca (40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa), viene di seguito indicata la dimensione dell'area realmente possibile recintare, dal momento che nei dintorni della captazione sono presenti i seguenti elementi che ne limitano l'estensione:

- a monte del manufatto - verso Est - l'area risulta sub-pianeggiante per circa 20 metri oltre i quali il versante è nuovamente caratterizzato da un'acclività elevata, pertanto, la proposta è di impostare la recinzione di monte a pochi metri oltre la base del versante per una distanza dal manufatto di circa 23 metri; tale estensione garantisce ampiamente la salvaguardia della sorgente;
- ai lati del manufatto sono presenti il rio Montù a Sud e un rio anonimo a Nord: il primo scorre ad una distanza minima di circa 7 metri dall'opera di presa, è ben inciso fino al substrato con presenza costante d'acqua, mentre il secondo si attiva solo a seguito di precipitazioni, le sue portate sono quindi direttamente influenzate dagli eventi meteorici e, data l'estensione del bacino sotteso dal rio, durante precipitazioni prolungate e intense la sua portata è elevata. Nell'area sub-pianeggiante a Nord della captazione, il rio si divide in più rami con una distanza minima dalla struttura di circa 3,5 metri, pertanto, al fine di non modificare l'assetto idraulico esistente, la recinzione non dovrà interferire con il regolare deflusso delle acque e soprattutto non risultare un ostacolo ad eventuale materiale detritico trasportato dai rii. Per tale motivo, la proposta è di impostare la recinzione lateralmente ai rii;
- a valle del manufatto - verso Ovest - alla distanza di circa 6 metri sono presenti dei blocchi lapidei a scalini poco a valle dei quali vi è l'immissione del rio anonimo nel rio Montù, non risulta perciò possibile il posizionamento della recinzione oltre la distanza di 6 metri rispetto ai

10 previsti dalla normativa vigente.

La porzione di zona di tutela assoluta recintabile avrà pertanto forma poligonale e una superficie di 680 metri quadrati.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Viù (TO) che, con nota del Sindaco in data 28/4/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato il proprio nulla osta in merito alla definizione presentata, dichiarando che l'area di salvaguardia individuata per la sorgente *Tornetti* ricade in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura a pascolo di difficile accesso e, pertanto, non si svolgono attività agricole che necessitino della presentazione di un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni ricadenti all'interno della stessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che l'area di salvaguardia non comporta, in generale, particolari conseguenze sulla fruibilità territoriale, dal momento che ricade totalmente in un contesto montano parzialmente vegetato, privo di qualunque tipo di insediamento antropico e di possibilità di pascolo o stabulazione animale. All'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati centri di pericolo significativi, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale; nell'area non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 14/1/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che, relativamente al giudizio di potabilità, considerato che la sorgente e l'acquedotto risultano esistenti in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26/3/1991, il giudizio di idoneità si intende acquisito e che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, il Servizio effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso la rete di distribuzione afferente alla sorgente e che i risultati analitici chimici e microbiologici effettuati negli anni 2023 e 2024 sono risultati conformi ai limiti di legge.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 18/6/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ASL competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità della relativa opera; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la domanda, in data 10/3/2022, con la quale la Società *Acquedotto dei Tornetti* ha presentato alla Città Metropolitana di Torino - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda in sanatoria di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente *Tornetti* - codice univoco TO-S-10242, ubicata nel Comune di Viù (TO) presso località Tornetti - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 1, particella catastale: n. 6 - in misura di l/s massimi 5 e medi 3,5;

vista la determinazione n. 1038, in data 16/3/2022, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società *Acquedotto dei Tornetti* alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente di cui sopra, alimentante l'acquedotto privato dell'omonima frazione;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 14/1/2025 - prot. n. 0004340;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/9/2025, con la quale ha reso noto che la gestione della sorgente *Tornetti* alimentante l'acquedotto privato dell'omonima frazione rappresenta una forma di sussidiarietà orizzontale ai sensi del d.lgs. 23/12/2022, n. 201 e della deliberazione della Conferenza ATO/3 n. 18 del 23/11/2023, sottratta alla competenza regolatoria dello stesso Ente;

vista la nota del Sindaco del Comune di Viù (TO), in data 28/4/2026, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e con la quale dichiara che l'area di salvaguardia individuata per la sorgente *Tornetti* ricade in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura a pascolo di difficile accesso e, pertanto, non si svolgono attività agricole che necessitino della presentazione di

un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni ricadenti all'interno della stessa;

vista la nota della Società *Acquedotto dei Tornetti*, in data 22/5/2026, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Tornetti* - codice univoco TO-S-10242, ubicata nel Comune di Viù (TO) presso località Tornetti e alimentante l'acquedotto privato gestito dalla Società *Acquedotto dei Tornetti*, è definita come risulta nella tavola "“*ELABORATO CARTOGRAFICO 3 – PLANIMETRIA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE SU BASE CATASTALE ALLA SCALA 1:2000*”, estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Vittorio Gelci - e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "“*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore della captazione - Società *Acquedotto dei Tornetti* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente

protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di assicurare l'integrità della relativa opera; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente *Tornetti - Società Acquedotto dei Tornetti* - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Viù, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Dimensioni delle ZTA

$D = 40\text{ m}$, $d = 10\text{ m}$, $3/4d = 30\text{ m}$

ZTA Sorgente TORNETTI

$AE = BC = 50\text{ m}$ + manufatto = $59,60\text{ m}$
 $AB = CE = 60\text{ m}$ + manufatto = $62,60\text{ m}$

Origine assi ($x=0$ e $y=0$) posto al centro della sorgente Fusaias1

Orientazione degli assi cartesiani di riferimento rispetto al nord geografico:

Asse y parallelo al Nord geografico
 Asse x ortogonale al Nord geografico e asse y

Orientazione del flusso idrico sotterraneo rispetto gli assi cartesiani di riferimento e il Nord geografico:

Flusso idrico sotterraneo ortogonale all'asse y e al Nord geografico
 Flusso idrico sotterraneo parallelo all'asse x

DIMENSIONAMENTO DELLE ZTA RISPETTO GLI ASSI CARTESIANI DI RIFERIMENTO

ZTA SORGENTE TORNETTI

$A: x = 11,80\text{ m}$; $y = 31,30\text{ m}$
 $C: x = -41,60\text{ m}$; $y = -31,30\text{ m}$;

ZRR SORGENTE TORNETTI

$F: x = -401,8\text{ m}$; $y = 0\text{ m}$;

$B: x = 11,80\text{ m}$; $y = -31,30\text{ m}$
 $E: x = -41,60\text{ m}$; $y = 31,30\text{ m}$;

